

Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato  
Palazzo Orsoline  
Piazza Governo  
6500 Bellinzona

telefono 091/814 30 28  
fax 091/814 44 16  
e-mail can-srscs@ti.ch

Repubblica e Cantone  
del Ticino

Funzionario  
incaricato  
telefono

**Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato  
6501 Bellinzona**

Signor  
Raoul Ghisletta  
Via Besso 59  
6900 Lugano

Bellinzona  
24 luglio 2015

Incarto n:  
PUB.2015.172/

Vs. riferimento

Ricorso al Consiglio di Stato **19 luglio 2015**

**Ghisletta Raoul**, Lugano

Oggetto: Raccolta firme referendum

Egregio Signor Ghisletta,

alleghiamo copia della/e risposta/e sulla richiesta provvisoria:

**Comune di Lugano rappresentato dal Municipio**

Con i migliori saluti.

SERVIZIO DEI RICORSI  
DEL CONSIGLIO DI STATO

Allegata/e: citata/e

numero			Bellinzona
43	cl	6	24 luglio 2015

Repubblica e Cantone Ticino

---

## Il Presidente del Consiglio di Stato

richiamato il ricorso 19 luglio 2015 del signor **Raoul Ghisletta**, Lugano, contro la decisione 16 luglio 2015 del Municipio di Lugano, intimata al Partito socialista di Lugano, di vietare la raccolta firme all'interno degli ecocentri cittadini per il referendum contro il credito di fr. 102'040'000.-- concernente il finanziamento del PTL/PAL 2 per il periodo 2014-2033;

statuendo ora sull'istanza provvisoria 19 luglio 2015 del signor Raoul Ghisletta volta ad ottenere l'autorizzazione alla raccolta delle firme per il referendum summenzionato durante gli orari di apertura degli ecocentri di Lugano;

vista la risposta 23 luglio 2015 del Comune di Lugano (rappr. dal Municipio);

letti ed esaminati gli atti;

considerato,

### IN FATTO E IN DIRITTO:

- che nel corso della seduta 30 giugno 2015, il Consiglio comunale di Lugano ha approvato il MM no. 9080, relativo allo stanziamento di un credito di fr. 102'040'000.--, pari alla quota parte del 47.24% dell'importo totale a carico dei Comuni ammontante a fr. 216'000'000.--, valido per il periodo 2014-2033, destinato alla realizzazione della seconda fase del Piano dei trasporti del Luganese e del Programma di agglomerato del Luganese (PTL/PAL 2), le cui opere sono elencate nell'apposita Convenzione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Commissione regionale dei trasporti del Luganese;
- che in applicazione dell'art. 74 cpv. 1 LOC, la decisione summenzionata è stata oggetto di regolare pubblicazione agli albi comunali a decorrere da 2 luglio 2015 (cfr. copia avviso pubblicazione risoluzioni);
- che in data 3 luglio 2015, il Partito socialista (PS) di Lugano, i Verdi di Lugano e altre associazioni ambientaliste hanno lanciato un referendum contro la decisione consiliare summenzionata;
- che con e-mail del 14 luglio 2015, il signor Raoul Ghisletta, presidente del PS di Lugano, ha informato il Municipio di Lugano dell'intenzione di procedere ad una raccolta di firme a sostegno del referendum PTL/PAL 2

presso gli ecocentri cittadini a partire dal 18 luglio 2015 (cfr. copia testo e-mail agli atti);

- che con decisione 16 luglio 2015, notificata via e-mail al signor Ghisletta, il Municipio di Lugano ha in sostanza vietato la raccolta delle firme per il referendum all'interno degli ecocentri cittadini, limitandone la raccolta al perimetro esterno.  
Il tutto sulla base dell'art. 13 cpv. 1 lett. d) dell'Ordinanza municipale sugli ecocentri che vieta la sosta all'interno degli stessi oltre il tempo necessario per lo scarico delle merci (cfr. copia decisione municipale agli atti);
- che con l'atto citato in ingresso, il signor Raoul Ghisletta ha postulato l'annullamento del divieto fissato dall'autorità comunale di Lugano, con conseguente concessione dell'autorizzazione a raccogliere firme per il referendum senza bancarella negli orari di apertura degli ecocentri.  
In sostanza il ricorrente intravede nell'agire comunale, peraltro a suo dire non sufficientemente motivato, una chiara disattenzione dei principi e della giurisprudenza che disciplinano la tutela dei diritti fondamentali legati alla libertà d'opinione e d'informazione di cui all'art. 16 Cost.;
- che in via provvisoria il signor Ghisletta chiede ora che venga rilasciata con urgenza l'autorizzazione a raccogliere le firme nei cinque ecocentri di Lugano poiché il perdurare della procedura ricorsuale comporterebbe l'impossibilità per i referendisti di raccogliere, senza bancarella e pertanto senza uso accresciuto del suolo pubblico altrimenti soggetto ad autorizzazione, le firme necessarie per la riuscita del referendum, la cui scadenza è imminente;
- che con puntuali osservazioni 23 luglio 2015, il Comune di Lugano si è opposto all'accoglimento della summenzionata misura provvisoria;
- che l'istanza è ricevibile in ordine giusta l'art. 37 LPAMM;
- che le misure cautelari proposte sono sostanzialmente volte al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro la decisione 16 luglio 2015 del Municipio di Lugano poiché resa, pur senza indicazioni di sorta, immediatamente esecutiva ex art. 71 LPAMM;
- che nel giudizio sul conferimento o sulla revoca dell'effetto sospensivo, l'autorità decidente deve valutare gli interessi contrapposti, pubblici o privati, stabilendo a quale parte appaia più giustificato far sopportare il rischio necessariamente insito nella durata del procedimento e nell'incertezza dell'esito finale (RDAT 1982 no. 40);
- che nell'ambito di questa valutazione, l'autorità può altresì tenere debitamente conto del probabile esito della lite.  
Deve tuttavia evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo che si instaurino situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili;

- che nell'ambito di questo giudizio di verosimiglianza e impregiudicato il giudizio di merito, la richiesta di misure urgenti formulata dal signor Ghisletta non merita accoglimento, essendo preponderanti gli interessi pubblici legati al regolare funzionamento degli ecocentri comunali di Lugano e non essendo in ogni caso pregiudicato il diritto costituzionalmente protetto (art. 16 Cost. e 8 lett. c) Cost/TI) dei referendisti che possono comunque procedere alla raccolta delle firme per il referendum contro il PTL/PAL 2 all'esterno dei sedimi degli ecocentri e/o in altre zone del territorio comunale, senza essere soggetti a richieste di rilascio di autorizzazioni in tale senso.  
Interessi pubblici preponderanti tali da giustificare il mantenimento dell'immediata esecutività della contestata decisione municipale;
- che pertanto l'istanza di adozione di misure provvisionali deve essere respinta.  
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 LPAmM).

PER QUESTI MOTIVI:

visti, la Cost., la Cost/TI, la LPAmM, la giurisprudenza vigente in materia e ogni altra norma applicabile;

su proposta del Servizio dei ricorsi,

DECIDE:

1. **L'istanza di misure provvisionali è respinta.**
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- (trecento) è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, immediatamente esecutiva, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 15 giorni dalla notifica.
4. Intimazione: (Invio per raccomandata)
  - al signor Raoul Ghisletta, via Besso 59, 6900 Lugano;
  - al Municipio del Comune di 6900 Lugano.Comunicazione: (Invio per posta interna)
  - al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, Residenza ([can-sracs@ti.ch](mailto:can-sracs@ti.ch)).

II PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI STATO

N. Gobbi

C I T T À   D I



L U G A N O

## MUNICIPIO

Lugano, 23 luglio 2015  
Centro inf. 106.0 / TN

**RSuisse (anticipata via fax)**

Lodevole  
Consiglio di Stato  
Servizio dei ricorsi  
Palazzo Orsoline  
Piazza Governo  
**6500 Bellinzona**

## RISPOSTA

del **Comune di Lugano** (rappresentato dal Municipio)

alla **domanda di misure provvisionali** di cui al ricorso 19 luglio 2015 del signor **Ghisletta Raoul**, presidente del PS Lugano, Lugano, contro la decisione 16 luglio 2015 del Municipio di Lugano di inerente la raccolta firme all'interno degli ecocentri cittadini per il Referendum contro il credito per il PTL/PAL.

(inc. no. PUB.2015.172)

## I. IN ORDINE

### Tempestività e legittimazione

Il presente allegato, consegnato all'Ufficio postale entro la scadenza del termine assegnato dal Servizio dei ricorsi, è tempestivo.

La verifica della legittimazione e della tempestività del ricorso, quali presupposti procedurali, incombe in ogni caso d'ufficio all'Autorità governativa. Ci si rimette pertanto al giudizio di quest'ultima.

## II. NEL MERITO DELLA RICHIESTA DI MISURA PROVVISORIALE

Nel presente allegato ci si limiterà agli aspetti che possono entrare in considerazione nell'analisi della richiesta di misure provvisoriale posta dal ricorrente. Ci si riserva pertanto ogni ulteriore sviluppo di tali argomentazioni nella risposta di merito.

L'insorgente ha, in data 14 luglio 2015, notificato via mail alla scrivente autorità l'intenzione del PS Lugano, di cui il ricorrente è presidente, di raccogliere delle firme per il Referendum PAL2 "presso gli ecocentri cittadini [...]" (sottolineatura nostra).

Si premette innanzitutto che il termine "presso" può essere considerato poco chiaro nel caso di specie. Pertanto, il Municipio, nel suo scritto via mail del 16 luglio successivo, ha dato una risposta positiva al ricorrente, senza mancare tuttavia di precisare che la raccolta delle firme poteva sì essere esperita presso gli ecocentri ma all'esterno dei relativi sedimi, e "*in modo discreto e senza arrecare alcun disturbo agli avventori*".

Ora, tale precisazione andava fatta in virtù dell'Ordinanza municipale sugli ecocentri del 13 gennaio 2010, la quale disciplina l'accesso agli ecocentri comunali e il loro utilizzo (art. 1). All'art. 13 lett. d. di detta Ordinanza è sancito il divieto di sosta all'interno degli ecocentri oltre il tempo necessario per lo scarico delle merci. Il fatto che l'accesso agli stessi è consentito unicamente mediante la presentazione della Ecocard, e che tale tessera non può essere ceduta a terzi non aventi diritto né duplicata (art. 6), testimonia ulteriormente che l'uso di tali strutture è volto unicamente a scopi inerenti ai rifiuti e al loro riciclo (art. 2). Ciò esclude l'utilizzo di tali strutture per scopi diversi.

Il ricorrente, in questa prima parte del ricorso, parla in modo generico di utilizzo del "*suolo pubblico*". A tal proposito, è bene ricordare brevemente in cosa consistono i beni amministrativi giusta la LOC e il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA). Sono beni amministrativi in senso "largo" tutte le cose di uso comune (strade, piazze, parchi), mentre sono beni amministrativi in senso stretto gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli acquedotti, gli impianti per la distribuzione dell'energia, le canalizzazioni, gli autosili, i campi sportivi e i cimiteri, ecc. (art. 3 RBA). Gli ecocentri sono senza dubbio alcuno beni amministrativi in senso stretto. Il Municipio ha la competenza di emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione dei beni amministrativi, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale (art. 4 RBA); ciò che è stato fatto con

l'emanazione dell'Ordinanza sugli ecocentri.

Per raccogliere le firme, il ricorrente deve poter fare un uso comune di beni amministrativi. Tale uso è regolato dall'art. 5 RBA: "Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti. Per destinazione s'intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dall'autorità".

Come già spiegato, l'uso degli ecocentri, in quanto beni amministrativi in senso stretto, è esaustivamente regolato dalla relativa ordinanza e non è pertanto possibile pretendere che il Municipio ne autorizzi un uso non compatibile con quest'ultima. Infatti si fa notare, a titolo di esempio, che per le autorizzazioni a raccogliere firme con l'ausilio di una bancarella - ad esempio in occasione di votazioni e elezioni - presso uno stabile amministrativo o un'altro bene amministrativo in senso stretto, il Municipio impone che le bancarelle vengano poste all'entrata - e quindi all'esterno - degli edifici.

Il ricorrente asserisce che *"vi è il rischio effettivo che questo impedimento possa far fallire la riuscita del referendum"* e che i referendisti sarebbero *"impediti nel raccogliere firme"* (pag. 1 del ricorso).

Tale affermazione è priva di fondamento. Innanzitutto giova rammentare che il Municipio ha approvato la richiesta di raccolta firme e non l'ha affatto negata. Lo stesso ha unicamente posto delle condizioni volte a garantire il rispetto delle disposizioni sopra citate, così come voluto dall'art. 5 RBA ("nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti"). Il ricorrente è infatti senz'altro libero di raccogliere le firme non solo fuori dagli ecocentri ma anche presso altri beni amministrativi in senso "largo" quali le più centrali piazze cittadine, le strade pedonali del centro e ancora quelle adiacenti i grandi magazzini. Questi ultimi in particolare, sono notoriamente dei punti di grande passaggio per la popolazione. Al ricorrente basterebbe notificare - con un avviso come quello inviatoci il 14 luglio scorso e necessario principalmente ad avvisare la Polizia per questioni di sicurezza - quali altri punti della Città ritiene adeguati per la raccolta delle firme; come visto, la scelta è vasta.

Ne consegue che il ricorrente non è in nulla ostacolato dal raccogliere le firme necessarie entro il 17 agosto 2015 a causa della decisione impugnata. Pertanto, l' *"estrema urgenza"* paventata dal ricorrente è infondata.

Il ricorrente sostiene inoltre che vi sarebbe il rischio *"di un intervento del tutto abusivo da parte della polizia comunale"* (pag. 1 del ricorso). È evidente che un eventuale intervento nel caso concreto sarebbe, per le ragioni suesposte in merito all'uso dei beni amministrativi in senso stretto, del tutto giustificato e in nulla abusivo. A questo proposito si osserva che, nel caso in cui si permettesse una raccolta firme all'interno degli ecocentri, gli utenti degli stessi sarebbero obbligati a sostare più dello stretto necessario allo scarico (art. 13 dell'Ordinanza). Una questione come quella sollevata dal Referendum in oggetto non è infatti né semplice né scontata e la sua illustrazione, seppur breve, intratterrebbe senza dubbio le

persone all'interno degli ecocentri più del dovuto. Una violazione dell'Ordinanza per questo motivo sarebbe quindi altamente probabile. A titolo abbondanziale, si rileva che l'argomento del Referendum non è nemmeno attinente al tema dei rifiuti.

Vi è poi la questione del sovraffollamento che si creerebbe all'interno degli ecocentri, già abbastanza sollecitati per vari motivi (accorciamento degli orari di apertura di mezz'ora al mattino, eliminazione del servizio di raccolta "porta a porta"). Ciò che comporterebbe inevitabilmente anche dei problemi di sicurezza, e la messa in pericolo dell'integrità fisica delle persone, dato che le operazioni di scarico di vario materiale - anche pesante - non sono sempre facili (ad esempio giusta l'art. 11 il materiale deve essere scaricato, separato e depositato personalmente dagli utenti nei contenitori).

Si ricorda infine che eventuali infrazioni all'Ordinanza sugli ecocentri sono punibili con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC (art. 15).

Di transenna, si rileva che non è per nulla scontato che la decisione del Consiglio Comunale in merito al credito per il PTL/PAL sia referendabile, dal momento che la competenza per stabilire detto credito è Cantonale, e che la procedura di approvazione del credito da parte dell'autorità comunale è volta principalmente a garantire il dibattito democratico, anche se unicamente *pro forma*. Tale analisi verrà in ogni caso compiutamente esperita nell'ambito dell'esame della regolarità e della ricevibilità del Referendum.

La richiesta di misura provvisoria, così come formulata, è quindi da respingere. In ogni caso, il Municipio si rimette alla decisione del Presidente del Consiglio di Stato, competente per l'evasione dell'istanza di misure provvisorie.

**Prove:** documenti

**P. Q. M.**

visto l'art. 37 LPAm, ed ogni altra norma applicabile, si chiede al Presidente del Consiglio di Stato di voler

**d e c i d e r e :**

1. La richiesta di misure provvisionali è **respinta**.
2. Tasse e spese con il giudizio di merito.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

P.I.

avv. M. Borradori

Il Segretario a.i.:

R. Bregy

**Si produce:**

doc. 1 Ordinanza municipale sugli ecocentri, del 13 gennaio 2010

## ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ECOCENTRI

del 13 gennaio 2010

Il Municipio di Lugano, vista la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24 marzo 2004, nonché gli art. 192 LOC e 105 RCom,

**ordina:**

### CAPITOLO I

#### Disposizioni introduttive

##### Art. 1

**Campo di applicazione** La presente Ordinanza disciplina l'accesso agli Ecocentri comunali e il loro utilizzo.

##### Art. 2

**Definizione e obiettivi**

1. Gli Ecocentri sono i luoghi di raccolta differenziata di tutti i generi di rifiuti, esclusi i rifiuti solidi urbani (RSU) e le altre tipologie di rifiuti di cui all'art. 9 della presente Ordinanza.
2. Essi hanno lo scopo di incentivare e di incrementare le raccolte separate, riducendo i costi di raccolta e di smaltimento, nonché di offrire tramite il mercatino occasioni di recupero gratuito di oggetti riutilizzabili.

### CAPITOLO II

#### Organizzazione

##### Art. 3 / 2

**Giorni e orari di apertura** I giorni e gli orari di apertura degli Ecocentri sono definiti dal Municipio e indicati tramite gli usuali mezzi di informazione.

##### Art. 4

**Personale addetto** In ogni Ecocentro opera a tempo pieno un addetto, responsabile della gestione e della sorveglianza del centro, coadiuvato da una o più guardie ecologiche.

##### Art. 5 / 4

**Accesso**

1. Possono accedere agli Ecocentri:
  - a) i cittadini residenti a Lugano e nei Comuni con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di queste infrastrutture;
  - b) i proprietari delle residenze secondarie ubicate a Lugano e nei Comuni con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di queste infrastrutture;
  - c) gli amministratori di immobili e le aziende aventi sede a Lugano e nei Comuni con cui Lugano ha stipulato degli accordi per l'utilizzo di queste infrastrutture, limitatamente ai rifiuti che non derivano dalla loro attività produttiva.
2. Le ditte di trasloco possono consegnare piccole quantità di materiale per conto di terzi dietro presentazione di un apposito formulario di delega

debitamente compilato e firmato dagli aventi diritto di accesso agli Ecocentri. Per quantitativi maggiori, il proprietario della merce deve essere presente di persona al momento della consegna, munito di Ecocard.

3. Le ditte di giardinaggio non hanno diritto di accesso agli Ecocentri.

##### Art. 6 / 5

**Ecocard**

1. L'accesso agli Ecocentri è consentito unicamente mediante la presentazione all'addetto di un'apposita tessera, denominata Ecocard.
2. L'addetto verifica la validità della tessera; in caso di dubbio, egli è legittimato ad accertare l'identità e il domicilio dell'utente.
3. Viene distribuita una Ecocard a ogni famiglia, alle persone sole maggiorenni ed ai proprietari delle residenze secondarie, agli amministratori di immobili, nonché alle ditte aventi diritto che ne fanno richiesta.
4. Il costo per la sostituzione della Ecocard ammonta a:
  - a) Fr. 50.-- cadauna in caso di perdita;
  - b) Fr. 20.-- cadauna in caso di danneggiamento (restituzione obbligatoria).
5. Il costo per una Ecocard supplementare ammonta a Fr. 50.--.
6. È vietata la cessione della Ecocard a terzi non aventi diritto, nonché la duplicazione della stessa.

##### Art. 7

**Gestione Ecocard**

1. Ai fini del rilascio e della successiva gestione delle Ecocard il Dicastero Servizi Urbani è autorizzato a richiedere e ad ottenere dagli Uffici controllo abitanti del Comune di Lugano e dei Comuni convenzionati i dati personali necessari relativi agli aventi diritto di accesso agli Ecocentri.
2. Esso è pure autorizzato a elaborare statistiche sulle consegne e sui quartieri di provenienza degli utenti.

### CAPITOLO III

#### Categorie di rifiuti

##### Art. 8 / 6

**Rifiuti ammessi**

Presso gli Ecocentri possono essere depositate le seguenti tipologie di rifiuti:

- a. carta e cartone;
- b. vetro;
- c. alluminio e latta;
- d. ferro;
- e. legno e derivati del legno (esclusi grossi rami e ceppaie);
- f. materiale ingombrante non riciclabile;
- g. PET;
- h. oli minerali e vegetali;
- i. elettrodomestici, apparecchi elettrici ed elettronici (esclusi quelli ad uso professionale);
- j. scarti vegetali provenienti da piccoli lavori di giardinaggio eseguiti dai privati, fino a 3 sacchi da 200 litri, fermo restando che quantitativi superiori devono essere direttamente portati alla piazza di compostaggio in zona La Stampa;

- k. materiale inerte da discarica in piccole quantità (ad esempio specchi, ceramiche, terracotta) o materiale derivante da piccoli lavori edili eseguiti dai privati fino ad un massimo di 0,5 m<sup>3</sup>;
- l. lastre e vasi di eternit in fibrocemento ecologico (attestato mediante apposita indicazione);
- m. tessili;
- n. rifiuti speciali quali pile e batterie, prodotti per la pulizia, vernici, diluenti, velenti d'uso domestico, liquidi fotografici;
- o. rifiuti vari quali ad esempio lampadine, tubi fluorescenti, cartucce toner, capsule caffè.

**Art. 9 7****Rifiuti non ammessi**

1. Presso gli Ecocentri non sono in particolare ammessi:
  - a. rifiuti solidi urbani (RSU): rifiuti che entrano in un normale sacco dei rifiuti e che non sono riciclabili;
  - b. scarti di produzione provenienti dalle attività artigianali e industriali;
  - c. scarti vegetali consegnati da ditte di giardinaggio;
  - d. materiale esplosivo (ad esempio pallottole, proiettili inesplosi, armi da fuoco, esplosivi e fuochi di artificio);
  - e. farmaci e medicinali, siringhe o altro materiale derivante da cure mediche;
  - f. residui provenienti da separatori di olii, da fosse biologiche, latrine o da impianti di depurazione dei fumi;
  - g. carbone, cenere;
  - h. materiale putrescibile di varia natura (ad esempio carcasse di animali, scarti di macellazione).
  - i. materiale in fibrocemento contenente amianto fortemente agglomerato (ad esempio: lastre ondulate e manufatti stampati, vasi, ecc.)
2. Per eventuali altre tipologie di rifiuti non esplicitamente contemplate dalla presente ordinanza l'utente è tenuto a rispettare le indicazioni impartite dall'addetto.

**Art. 10****Quantità dei rifiuti**

1. Agli Ecocentri possono essere consegnati solo piccoli quantitativi di rifiuti.
2. In caso di quantitativi importanti, l'addetto compila un apposito formulario e indirizza l'utente presso una ditta di smaltimento autorizzata, incaricata del ritiro gratuito del materiale.
3. Nel caso in cui nello stesso giorno si rendessero necessarie più consegne, la procedura di cui al precedente capoverso deve essere seguita per ciascun viaggio.

## CAPITOLO IV

### Gestione degli Ecocentri

**Art. 11****Modalità di deposito**

Il materiale ammesso deve essere scaricato, separato (in caso di diverse tipologie di rifiuti) e depositato personalmente dagli utenti negli appositi

contenitori, tenuto conto delle seguenti disposizioni e di eventuali istruzioni impartite dal personale addetto:

- a. il materiale non riciclabile ed il legname devono essere spaccati e depositati nelle apposite benne in modo ordinato;
- b. nella benna del vetro può essere unicamente depositato il vetro di bottiglie, vasetti alimentari e simili, previa sciacquatura e separazione delle parti di diverso materiale quali tappi, coperchi e corde.

**Art. 12****Divieto di deposito**

È vietato depositare materiale all'esterno degli Ecocentri al di fuori degli orari di apertura, come pure gettare oggetti oltre la recinzione.

**Art. 13****Sicurezza**

Gli utenti sono tenuti a rispettare le direttive impartite dall'addetto e le seguenti norme di comportamento:

- a. all'interno degli Ecocentri è vietato fumare;
- b. non è consentito entrare nelle benne dei rifiuti e prelevare materiali dalle stesse;
- c. non è consentito l'uso di scale, ad eccezione della scaletta per accedere al contenitore del PET e di quella del mercatino;
- d. è vietata la sosta all'interno degli Ecocentri oltre il tempo necessario per lo scarico delle merci.

**Art. 14****Mercatino**

1. Nel mercatino vengono esposti gli oggetti in buono stato e funzionanti recuperati tra il materiale depositato.
2. È esclusa ogni responsabilità del Comune per eventuali danni provocati da oggetti /apparecchi provenienti dal mercatino.

**CAPITOLO V****Disposizioni amministrative e finali****Art. 15****Infrazioni**

1. Il personale di sorveglianza assicura il rispetto delle norme della presente Ordinanza.
2. Le infrazioni sono segnalate al Municipio e punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
3. L'importo minimo della multa per le infrazioni dell'art. 6 cpv. 6 è di Fr. 300.--.

**Art. 16****Abrogazioni e entrata in vigore**

La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile o contraria ed entra in vigore il 1° aprile 2010, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

**Il Sindaco:****Il Segretario:**

Arch. dipl. ETH G. Giudici

Lic. jur. M. Delorenzi

Risoluzione municipale del 13 gennaio 2010.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 21 gennaio 2010 e il 5 febbraio 2010.

**Note:**

- 1 *Articolo modificato dal Municipio con ris. del 10 ottobre 2013, esposto agli albi comunali dal 17 ottobre al 1° novembre 2013.*
- 2 *Articolo modificato dal Municipio con ris. del 6 novembre 2014, esposto agli albi comunali dal 13 novembre al 15 dicembre 2014.*
- 3 *Cpv. 1 lett. c. modificato dal Municipio con ris. del 23 febbraio 2011, esposto agli albi comunali dal 28 febbraio al 15 marzo 2011.*
- 4 *Cpv. 2 modificato dal Municipio con ris. del 6 novembre 2014, esposto agli albi comunali dal 13 novembre al 15 dicembre 2014.*
- 5 *Cpv. 3 modificato e cpv. 5 inserito dal Municipio con ris. del 23 febbraio 2011, esposto agli albi comunali dal 28 febbraio al 15 marzo 2011.*
- 6 *Let. l modificata dal Municipio con ris. del 6 novembre 2014, esposto agli albi comunali dal 13 novembre al 15 dicembre 2014.*
- 7 *Cpv. 1 nuova lett. i, inserita, dal Municipio con ris. del 6 novembre 2014, esposto agli albi comunali dal 13 novembre al 15 dicembre 2014.*